



Comune di  
**Ancona**

## **Ordinanza del Sindaco**

**n. 119/2022**

Oggetto: Ordinanza Sindacale recante misure contingenti connesse alle attività produttive ed al riscaldamento degli edifici, pubblici e privati, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in aria ambiente – vigenza 1 novembre 2022 / 15 aprile 2023

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO e RICHIAMATO che:**

- a partire dall'inverno 2009/2010, la Regione Marche ha individuato annualmente misure che i Comuni possono adottare mediante propri provvedimenti, necessari per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, nel periodo autunno-inverno di ogni anno, periodo in cui, per l'aumentare delle fonti emissive, come il riscaldamento domestico, e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite;
- la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
- con DGR 1755/2010 è stata prevista la costituzione di un Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, a cui il Comune di Ancona partecipa in rappresentanza ANCI; il Tavolo Tecnico è preposto alla valutazione dell'attuazione delle misure individuate, nonché alla proposta di eventuali modifiche ed integrazioni alle misure, al fine del rispetto dei valori limite per gli inquinanti atmosferici stabiliti dalla normativa;
- il suddetto Tavolo Tecnico, nel corso del 2022 ha analizzato i dati monitorati dalla rete regionale della qualità dell'aria, le misure individuate negli anni passati e quelle individuate in conseguenza alle restrizioni causa emergenza sanitaria Covid-19, la loro applicazione da parte dei Comuni, le condizioni e le osservazioni contenute nei pregressi pareri del CAL; il risultato delle suddette analisi il Tavolo Tecnico ha proposto di reiterare per l'autunno/inverno 2022/2023 le stesse misure adottate con la DGR n. 942/2021 per il periodo 2022/2023;
- a riguardo di quanto al punto precedente, con DGR n. 782 del 27/06/2022 è stato chiesto parere al CAL sullo schema di deliberazione concernente "*Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2022/2023 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva*";
- il CAL con Atto n. 45 del 18/07/2022, ha espresso parere favorevole allo schema di cui alla DGR n. 782 del 27/06/2022, i cui contenuti trovano infine attuazione con la DGR n. 979 del 01/08/2022.

**TENUTO CONTO**, per tutto ciò sopra premesso e richiamato, dei contenuti della DGR Marche n. 979 del 01/08/2022 "*Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2022/2023 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva*", emessa dopo il suddetto Parere favorevole

CAL.

**RITENUTO** necessario recepire le misure contingenti 2022/2023 di cui trattasi, proposte dalla Regione Marche, di concerto con il Tavolo Tecnico sopra richiamato, attraverso la suddetta DGR n.979 del 01/08/2022

**VALUTATO** pertanto di dover revocare il precedente provvedimento, Ordinanza Sindacale n. 60 del 28/10/2021, sostituendolo con nuova Ordinanza recante le misure contingenti finalizzate alla riduzione degli inquinanti atmosferici, così come indicate con Deliberazione Regionale DGR n. 979 del 01/08/2022

**TENUTO CONTO** che la DGR 1088 del 16/09/2019 aveva, a suo tempo, definito dei criteri, qui di seguito riportati, circa l'individuazione dei luoghi di applicazione delle misure:

*“I Sindaci (...) nell’ambito delle ordinanze (...) individuano le aree del Comune di competenza in cui le misure trovano applicazione, tenuto conto dei seguenti criteri.*

*Le perimetrazioni devono interessare aree urbane:*

- *con rilevante flusso di traffico veicolare;*
- *con elevata densità abitativa;*
- *con flussi di traffico anche modesto, ma con discreta densità abitativa;*
- *ordinariamente percorse da traffico scarso, ma le cui strade potrebbero essere utilizzate come alternativa rispetto alle strade di cui ai punti precedenti;*
- *in cui sono presenti numerose attività produttive;*
- *in cui sono presenti attività produttive, anche non numerose, ma con elevato flusso emissivo;*
- *in cui, è conosciuto essere diffusa la combustione di biomassa solida come fonte di riscaldamento domestico”.*

**RICHIAMATO** che in base ai suddetti criteri, la previgente Ordinanza Sindacale n. 60 del 28/10/2021 aveva definito il perimetro di applicazione (Allegato “A”) delle misure contingenti in oggetto, per il territorio Comunale, anche sulla scorta di quanto definito le annualità precedenti.

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda tale definizione dell’ambito di applicazione delle misure di contenimento, nulla è variato rispetto alla precedente individuazione del 2021, per la presente Ordinanza viene mantenuto lo stesso perimetro territoriale di applicazione delle misure come da allegata planimetria “A”.

**RICHIAMATO** che il Comune di Ancona, con Deliberazione di Giunta D.G. n.603 del 20/12/2018 ha approvato l'avvio del Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A) Ancona, per la tutela della popolazione dall'inquinamento aerobiologico e da polveri sottili, in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Regione Marche e gli Enti che con quest’ultima collaborano (ARPAM, UNIVPM, UNIURB)

**EVIDENZIATO** che, anche in linea con l'articolo 10 dell'allegato alla sopra richiamata D.G.R. n. 979 del 01/08/2022, l'Amministrazione Comunale informa i cittadini sui temi della qualità dell'aria e salvaguardia della salute, attraverso il sito web “AnconaRespira”, in esito al suddetto progetto PIA, che riporta le condizioni e previsioni della qualità dell'aria ad Ancona.

**EVIDENZIATO** inoltre che, attraverso l'installazione di schermi in luoghi pubblici (uno già a regime e l'altro in via di realizzazione) si forniscono alla cittadinanza le medesime informazioni circa le condizioni e previsioni della qualità dell'aria ad Ancona, pubblicate sul sito web “AnconaRespira”.

**VISTO** il Testo Unico degli EE.LL. 267/2000, art. 50 in merito alle competenze del Sindaco.

**Per tutte le motivazioni in premessa argomentate e che espressamente si richiamano:**

**DISPONE**

la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 60 del 28/10/2021

## **ORDINA**

per il periodo compreso tra il 1 novembre del vigente anno civile ed il 15 aprile dell'anno successivo e per l'ambito territoriale del Comune di Ancona individuato nell'allegato "A" del presente Atto, quanto disposto negli articoli di seguito riportati.

### **Articolo 1 – OGGETTO**

Il presente atto stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, nelle zone urbane al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, in relazione alle attività produttive ed al riscaldamento degli edifici.

### **Articolo 2 - NATURA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO, CONTROLLI E VIOLAZIONI**

Le presenti misure sono attuate dal Comune mediante la presente Ordinanza Sindacale, adottata ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno sanzionati, ai sensi:

- dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Leggi sull'ordinamento Enti Locali,
- dell'art. 650 del Codice Penale.

Potranno essere effettuati controlli a campione, anche tramite soggetti terzi incaricati, sulle attività produttive e, ai sensi della dell'art. 2 L.R. 19/2015 "*Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici*", sugli impianti di riscaldamento installati negli edifici.

### **Articolo 3 - DURATA**

- le misure contenute nella presente Ordinanza sono vigenti dal 1 novembre 2021 al 15 aprile 2022;
- la presente Ordinanza è tacitamente vigente nelle annualità successive, pari periodo, fatta salva l'emissione di nuova Ordinanza che rettifichi le presenti disposizioni.

### **Articolo 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito territoriale del Comune di Ancona perimetrato nell'allegato "A" del presente atto; nel suddetto perimetro dovranno essere osservate e rispettate le disposizioni che seguono.

### **Articolo 5 – MISURE RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLI STRADALI**

Per le suddette misure si fa rinvio alle specifiche disposizioni emanate e vigenti in materia.

### **Articolo 6 - MISURE INERENTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, AGRICOLE)**

#### **6.1 Giorni e fasce orarie**

Le misure avranno vigenza tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

#### **6.2 Attività autorizzate**

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle già autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

#### **6.3 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione, prescrizioni e scadenze**

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di

biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

#### 6.4 Divieto di utilizzo di olio combustibile

E' stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

### Articolo 7 - MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

#### 7.1 Giorni e fasce orarie

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

#### 7.2 Impianti termici

E' possibile impiegare nelle unità immobiliari singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti aperti o chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, da utilizzarsi per il riscaldamento degli ambienti interni o per la produzione di acqua sanitaria, purché abbiano una classe di qualità pari o superiore alla "Classe 3 stelle", così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.; tale impiego risulta possibile anche quando nell'unità immobiliare risulti presente, seppur tenuto spento, un'altra tipologia impiantistica di riscaldamento.

Tabella 1 - Classificazione dei generatori di calore e relative classi di qualità per la certificazione

<b>Classe 5 stelle</b>					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
<b>Classe 4 stelle</b>					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
<b>Classe 3 stelle</b>					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75

<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Cucine a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe ad accumulo</i>	40	100	200	1250	75
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termosfuse</i>	30	50	200	364	85
<i>Caldaie</i>	30	15	150	364	85
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	20	15	145	250	90

### 7.2.1 Eccezioni

E' comunque sempre consentita la combustione di biomassa solida per la sola cottura domestica dei cibi.

### 7.2.2 Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile.

### 7.2.3 Ulteriori indicazioni sugli impianti a biomassa solida

Si ritiene inoltre opportuno sensibilizzare la cittadinanza ad orientarsi, in caso di acquisto di un nuovo generatore di calore a biomassa solida, verso apparecchi di classe 4 o 5, non potendo escludere che i futuri provvedimenti, su indicazione Regionale, possano disporre il divieto di utilizzo di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

### 7.2.4 Manutenzione impianti

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni precedenti, nell'anno in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

### 7.3 Divieto di utilizzo di olio combustibile

E' stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

Circa tale divieto sugli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, si richiama che gli impianti termici civili, di cui al D. L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116 art. 11 comma 10, dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

### Articolo 8 - MISURE INTEGRATIVE IN CONDIZIONI DI CRITICITÀ

Nell'eventualità che le condizioni della qualità dell'aria risultino particolarmente critiche, il Comune potrà adottare, mediante specifiche ordinanze Sindacali o Atti equipollenti, una o più misure di mitigazione del fenomeno; misure, in linea generale, individuabili nel seguente elenco:

1. domeniche ecologiche con connesso potenziamento del TPL Trasporto Pubblico Locale ed eventuali convenzioni con il servizio taxi;
2. promozione di giornate di utilizzo gratuito del servizio TPL;
3. promozione e facilitazione dell'uso della bicicletta;
4. intensificazione del lavaggio delle strade, con priorità all'impiego di acqua non utilizzata per uso potabile;
5. riduzione della velocità dei veicoli in ambito urbano;
6. estensione delle aree interessate alla limitazione della circolazione dei veicoli;
7. individuazione di fasce orarie di limitazione della circolazione dei veicoli;
8. estensione della limitazione alla circolazione ai veicoli diesel con motorizzazione euro 4 o successive;
9. intensificazione dei controlli con impiego dei proventi delle correlate sanzioni che potranno essere destinati a campagne di sensibilizzazione della popolazione sulla riduzione delle emissioni;
10. riduzione della combustione degli scarti vegetali;

11. informazione e sensibilizzazione dei cittadini con incontri nei quartieri;
12. attenzione ai consumi energetici concentrandoli nelle fasce di morbida dei consumi;
13. riduzione delle temperature di riscaldamento rispetto a quelle massime già consentite negli edifici pubblici.

Le misure potranno essere attuate, di norma, a seguito di 5 giorni consecutivi del superamento del valore limite della media giornaliera per le polveri sottili PM<sub>10</sub>, stabilito in 50 µg/m<sup>3</sup> e, comunque, non oltre il superamento di tale limite per 7 giorni consecutivi.

\* \* \*

### **INCARICA**

il Comando di Polizia Locale del Comune:

- di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presente atto, coadiuvato dal presidio Ambiente del Comune;
- di assumere le eventuali iniziative sanzionatorie previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

### **AVVISA**

- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
- che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, ex L. 241/1990, è individuato nella persona dell'Arch. Roberto Panariello, Dirigente Direzione Ambiente Verde pubblico del Comune.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Ancona;
- comunicati stampa ed altre forme di adeguata pubblicità e diffusione rivolte ai cittadini;

che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- Regione Marche - Dirigente della PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica - Via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona;
- Provincia di Ancona - Settore IV Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, Governo del territorio - strada di Passo Varano 19/A, 60131 Ancona;
- ARPAM Dipartimento Territoriale di Ancona - Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Prefetto di Ancona, Piazza del Plebiscito 13, 60121 Ancona;
- Questore di Ancona, Via Giovanni Gervasoni 19, 60129 Ancona;
- Comando Provinciale Carabinieri, Via della Montagnola 81/A, 60127 Ancona;
- Carabinieri Nucleo Forestale Comando Regione Marche, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico di Ancona NOE, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza, Lungomare Vanvitelli 26, 60121 Ancona;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, Molo S. Maria, 60121 Ancona;
- ASUR Marche Area Vasta 2 - Dipartimento di Prevenzione, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alle seguenti Associazioni di categoria:

- CNA, Via Umani 1/A, 60121 Ancona;
- Confartigianato, via Ferruccio Fioretti 2/A, 60131 Ancona;
- Confcommercio, Piazza della Repubblica 1, 60121 Ancona;
- Confesercenti, Via Giannelli 30, 60124 Ancona;
- Confindustria, Via Roberto Bianchi, 60131 Ancona;
- Coldiretti, Via Achille Grandi 48, 60131 Ancona;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti Ordini Professionali:

- Ingegneri, Piazza del Plebiscito 2, 60121 – Ancona;
- Architetti, Via Matas 15, 60121 – Ancona;
- Geometri, Corso Mazzini 160, 60121 – Ancona.

che copia della presente Ordinanza sia inviata ai seguenti Uffici del Comune di Ancona:


- Comando di Polizia Locale;
- Sportello Unico Edilizia;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Ufficio Stampa.

\* \* \*

Il Sindaco  
Avv. Valeria Mancinelli  
*documento firmato digitalmente*

**Allegato "A"**: area ove dovranno essere rispettate le disposizioni della presente Ordinanza







**Scheda pro TRASPARENZA relativa:**

- a **Decreto / Ordinanza sindacale n. 119/2022**

- a **Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. \_\_\_\_\_**

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

**anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:**

**a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi \* dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, \* di collaborazione o \* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);**

**b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)” (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);**

**c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)**

**d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)**

Per il Dirigente

il Funzionario titolare di P.O. delegato

Arch. Fabio Vallarola

(Det.n. 2095 del 30/09/2021 prorogata con Det. n. 2314 del 29/09/2022)

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")**

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO**

Per il Dirigente  
il Funzionario titolare di P.O. delegato  
Arch. Fabio Vallarola  
(Det.n. 2095 del 30/09/2021 prorogata con Det. n. 2314 del 29/09/2022)

(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO**

Il Dirigente della Direzione

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".